



## IL TRIBUNALE DI PALERMO

### PRIMA SEZIONE CIVILE

composto dai sigg.ri Magistrati

dr.ssa Caterina Grimaldi di Terresena                      Presidente

dr. Michele Ruvolo    Giudice

dr.ssa Maura Cannella    Giudice

dei quali il secondo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente

### ORDINANZA

nella causa iscritta al n. 9529 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2016 promosso

DA

OMISSIS, nata a Palermo in data \_\_\_\_\_, (Avv. Manuela Scavone);

E DA

OMISSIS, nato a Palermo in data \_\_\_\_\_, (Avv. Maria Grazia Leonardi);

### CON L'INTERVENTO

del PUBBLICO MINISTERO

~~~~~

OGGETTO: divorzio congiunto

- esaminati gli atti;
- rimettendo la causa sul ruolo;

## OSSERVA

La pattuizione calibrata dai ricorrenti al punto n. 2) della domanda congiunta, stando al tenore della quale il diritto al godimento della casa familiare attribuito alla signora (*OMISSIS*) verrebbe meno qualora quest'ultima instaurasse una convivenza *more uxorio*, potrebbe non rivelarsi rispondente all'interesse del figlio della coppia.

Ed invero, se appare senz'altro incontrovertibile che l'accordo raggiunto tra i coniugi in ordine alla regolamentazione dei rapporti patrimoniali – incidendo sul crinale dei diritti disponibili - non è suscettibile di sindacato da parte dell'organo giurisdizionale (cfr., per tale condivisibile approccio esegetico, Trib. Salerno, 13 febbraio 2015), è altrettanto innegabile che il diaframma del controllo giudiziale debba inevitabilmente riespandersi laddove venga in rilievo la tutela dell'interesse prioritario della prole. A tal proposito è appena il caso di osservare che l'instaurazione di un rapporto *more uxorio* da parte del coniuge affidatario dei figli minorenni potrebbe non giustificare la revoca dell'assegnazione della casa familiare, trattandosi di una circostanza ininfluyente sull'interesse della prole (cfr., sul punto, il chiaro tessuto motivazionale ordito da Cass. Civ., 16 aprile 2008, n. 9995) e ciò in quanto, come opportunamente messo in luce anche dal formante dottrinale, l'interesse tutelato dalle norme che disciplinano l'assegnazione della casa coniugale si rifrange nell'esclusiva esigenza di assicurare al figlio, nel tumulto ingenerato dalla disgregazione del nucleo familiare, la conservazione del proprio *habitat* domestico.

Peraltro, probabilmente la rispondenza di quanto pattuito al punto

n. 2) del ricorso congiunto all'interesse della prole potrebbe non ricavarsi dalla trama normativa tratteggiata dall'art. 337 *sexies* c.c., il cui tenore letterale potrebbe indurre ad intravedervi un automatismo tra il venir meno del diritto al godimento della casa familiare e l'instaurazione da parte del coniuge affidatario di una convivenza *more uxorio*. Una simile chiave di lettura della disposizione evocata è, difatti, già stata etichettata come riduttiva dalla giurisprudenza costituzionale (cfr. Corte Cost., 30 luglio 2008, n. 308), nella misura in cui un'operatività automatica della revoca nell'ipotesi contemplata precluderebbe all'organo giudicante la possibilità di valutare la rispondenza della revoca stessa all'interesse delle prole.

Da un'interpretazione assiologicamente orientata dell'art. 337 *sexies* discende, dunque, che la mera circostanza dell'instaurazione di una convivenza *more uxorio* non può reputarsi elemento sufficiente a giustificare alcun automatismo a scapito del diritto di godimento della casa familiare, occorrendo invece che la revoca dell'assegnazione sia subordinata ad un giudizio di conformità all'interesse del minore (cfr., in questi termini, la citata Corte Cost., 30 luglio 2008, n. 308).

Alla luce delle considerazioni appena svolte va pertanto disposta la rimessione della causa sul ruolo allo scopo di consentire la comparizione personale dei coniugi e di verificare la disponibilità di questi ultimi a rimodulare, in forza di quanto sopra esposto, le condizioni della domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Palermo il 14.10.2000.

PER QUESTI MOTIVI

dispone rimettersi la causa sul ruolo del Giudice Istruttore dr. Michele

Ruvolo;

rinvia la causa all'udienza del 16.1.2017, ore 11.00 per la comparizione personale dei coniugi

Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della prima sezione civile, il 29.12.2016

Il Presidente

Il Giudice Estensore

*Caterina Grimaldi di Terresena*

*Michele Ruvolo*

*La minuta del presente provvedimento è stata redatta dal dott. Simone Alecci, magistrato ordinario in tirocinio.*